



**COMUNICATO DEL 24 LUGLIO 2012**

## **RICORSO AL TAR: *è indispensabile firmare il mandato***

Con il comunicato del 17 luglio 2012 è stata resa nota la scelta della UIL Penitenziari di farsi carico di tutte le incombenze e **del totale dei costi da sostenere** per proporre un ricorso collettivo al TAR di Roma, in nome e per conto degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che conferiranno apposito mandato.

Il ricorso, com'è stato spiegato, sarà finalizzato ad ottenere il pagamento del lavoro straordinario reso, sin dall'anno 2007, a causa del differimento della fruizione del riposo settimanale.

L'iniziativa si fonda, oltre che sul convincimento della Segreteria Nazionale e sul parere espresso dallo Studio Legale convenzionato, anche sulla giurisprudenza che si è consolidata soprattutto dopo note sentenze del TAR dell'Emilia Romagna e del Consiglio di Stato (**ma già nel 2009 il TAR di Catanzaro aveva emesso decreto ingiuntivo in favore del nostro Gennarino De Fazio per 3.561,56 euro più interessi [leggilo on-line](#)**).

Ciascuno, naturalmente, è libero di aderire o meno all'iniziativa.

**Tuttavia, ci sembra doveroso intervenire sulle *dicerie* che possono ascoltarsi lungo i corridoi e messe in giro ad arte da chi è abituato a cambiare repentinamente versione a seconda dell'interlocutore e che ne qualificano pure l'estrema ignoranza.**

In sintesi, si sostiene che l'adesione al ricorso sarebbe irrilevante atteso che un'eventuale sentenza favorevole sarebbe comunque applicabile a tutti.

Al di là di ogni considerazione su colui o su coloro che sostengono tali tesi e che, evidentemente, è o sono abituati a trincerarsi e nascondersi dietro a quanti, invece, si assumono fino in fondo ed in prima persona le proprie responsabilità, **niente è di più errato**.

Difatti, proprio la circolare dipartimentale del 04 luglio 2012 ([leggila on-line](#)), che sarà oggetto di impugnativa, **ribadisce il "divieto di estensione del giudicato"** (cioè, quello che ognuno ottiene per sentenza davanti al TAR, al Consiglio di Stato, etc. vale solo per sé e non è estensibile a tutti coloro che pur si trovano nelle identiche condizioni) introdotto per la prima volta e temporaneamente dall'art. 1, comma 132, della legge 311/2004 e poi reso di fatto definitivo dal 6° comma, art. 41, D.L. 207/2008.

**Come può facilmente constatarsi la UIL è chiara nelle proprie posizioni e fornisce ogni supporto utile alla disamina delle medesime, ivi compresi i riferimenti normativi.**

**Il resto, anche per ragioni di stile, non lo commentiamo.**